

15
- TRIBUNALE DI MODENA - GIUDICE DEL LAVORO -
- EST. DOTT. CONTE - 26-01-2021 N. 34
- LAVORO SUBORDINATO -
- RETRIBUZIONE -
- ONERE DELLA PROVA -

Sentenza n. 34/2021 pubbl. il 26/01/2021
RG n. 532/2018

ALLEGATO AL VERBALE D'UDIENZA
DEL 26 GENNAIO 2021



TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I° grado iscritta al N. 532/2018 R.G.

promossa da

, nato in , residente a

rappresentato e
difeso dagli Avv.ti Fabrizio Fiorini e Annalisa Bova;

RICORRENTE

contro

persona dell'omonimo titolare,
sig. , n sede in (MO), via

CONTUMACE

Avente ad oggetto: rapporto di lavoro subordinato - trattamento di fine rapporto -
differenze retributive

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. dell'1.05.2018, esponeva: 1) di
aver lavorato alle dipendenze dell'impresa individuale , dal
pagina 2 di 7



05.05.2015 al 13.03.2017, con mansioni di autista e qualifica di operaio di livello 3 *Super* del CCNL Autotrasporto spedizioni merci logistica; 2) che veniva adibito alla conduzione di automezzi di peso e carico superiore a 80 quintali, utilizzati per il carico/scarico di siero di latte presso le aziende lattiero-casearie; 3) che rispettava il seguente orario di lavoro: dalle ore 05.00 alle 22/22.30, dal lunedì alla domenica; 4) che eseguiva i trasporti del latte e le connesse operazioni di carico e scarico, provvedendo alla compilazione dei documenti di trasporto; 5) che con lettera di addebito del 09.02.2017, la datrice di lavoro formulava la seguente contestazione disciplinare: *"La presente per contestarle che il giorno 8 febbraio 2017 l'azienda ha controllato il mezzo a lei in dotazione e ha riscontrato un grave danno da schiacciamento all'interno della cisterna [...]";* 6) che dopo le giustificazioni scritte, la convenuta comminava la sanzione del rimprovero scritto, riservandosi di trattenere dalla retribuzione una *"somma risarcitoria"* di almeno 10.000,00 euro; 7) che, successivamente, l'impresa resistente tratteneva arbitrariamente, a titolo di risarcimento, le seguenti somme: €. 390,00 dalla mensilità di gennaio 2017, €. 340,00 dalla mensilità di febbraio 2017 e €. 364,00 dalla mensilità di marzo 2017; essa, inoltre, non erogava, per le stesse causali, il T.F.R. di €. 3.431,22, come da busta paga di aprile 2017.

Ciò premesso in fatto, il ricorrente chiedeva:

- 1) accertarsi l'illiceità/illegittimità delle trattenute operate sulle buste paga e, per l'effetto, condannarsi la convenuta a restituire la complessiva somma di €. 4.525,22 (€. 390,00, €. 340,00, €. 364,00 e T.F.R. di €. 3.431,22), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- 2) accertarsi lo svolgimento di un orario di lavoro, giornaliero e settimanale, superiore a quello contrattualmente previsto e, per l'effetto, condannarsi la datrice di lavoro a corrispondere la somma di €. 7.875,86, a titolo di retribuzione, differenze sulla retribuzione, tredicesima, quattordicesima, festività, premio,



straordinario diurno 30%, straordinario festivo 65%, trasferta e straordinario diurno 50%, come da conteggio sindacale in atti;

3) ordinarsi alla resistente la regolarizzazione della posizione previdenziale e assistenziale, come per legge.

2. Sul merito

2.1. Risulta per *tabulas* che _____ ha lavorato alle dipendenze dell'impresa " _____ " dal 05.05.2015 sino alle dimissioni volontarie del 13.03.2017, con mansioni di autista e inquadramento nel livello 3 *Super* del CCNL Autotrasporto spedizioni merci logistica (cfr. prospetti paga e dimissioni del 13.03.2017 ¹).

2.2. La datrice di lavoro ha trattenuto dalle buste paga le seguenti somme:²

- €. 390,00 dalla mensilità di gennaio 2017;
- €. 340,00 dalla mensilità di febbraio 2017;
- €. 364,00 dalla mensilità di marzo 2017;
- €. 3.431,22 dal T.F.R. spettante alla cessazione del rapporto di lavoro (cfr. busta paga di aprile 2017).

L'addebito contestato al lavoratore con missiva del 09.02.2017 ³ non trova riscontro in alcuna evidenza documentale o testimoniale. Non vi è prova in atti dei danni alla cisterna. Né vi sono elementi per affermare che i danni al mezzo siano stati provocati dalla condotta inadempiente di _____ nel corso della prestazione lavorativa. Ne deriva, quindi, l'obbligo per l'impresa resistente di restituire le somme illegittimamente trattenute, pari a complessivi 4.525,22 euro (€. 390,00 + €. 340,00 + €. 364,00 + €. 3.431,22).

2.3. La prova dello svolgimento dello straordinario e della sua effettiva entità, grava sul lavoratore che agisca per ottenere il relativo compenso e deve essere data

¹ Cfr. doc.ti 1,2.

² Cfr. doc. 2.

³ Cfr. doc.ti 4,5,6.



in maniera rigorosa, senza possibilità che tale onere della prova venga sostituito da una valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla liquidazione del *quantum debeatur*, sul presupposto che risulti già provato l'*an*. L'allegazione della prestazione di lavoro straordinario necessita della specifica indicazione del *quantum* di lavoro reso oltre il monte ore di lavoro ordinario (cfr. Trib. Civitavecchia Sez. lavoro Sent., 29/11/2018; Corte d'Appello Lecce Taranto Sez. lavoro Sent., 14/05/2018). In tal senso Cass. n. 4076/2018: *"Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso"*.

Il ricorrente ha ottemperato al proprio onere probatorio.

I testi _____ (collega del ricorrente) e _____ (responsabile della _____) hanno confermato che _____ eseguiva i trasporti di latte con la cisterna aziendale e che lo stesso lavorava tutti i giorni della settimana dalle ore 05.00 alle ore 22.00/22.30. Il primo teste ha dichiarato: *"sul cap. 3 e 4: quasi tutte le mattine ci vedevamo alle 5 a _____, dove prendevamo il camion, facevamo lo stesso lavoro e avevamo quegli orari lì; tutti i giorni ci vedevamo ad _____, dove scaricavamo i camion; a volte ci vedevamo a _____ il mattino alle ore 6 circa; ci sentivamo tutti i giorni al telefono. sul cap. 11: "sì è vero, _____ finiva di lavorare alle 22-22.30, avevamo quegli orari lì"*. Il secondo teste ha dichiarato: *"sui cap. 3 e 4: alle 5 sì, posso dire che il momento in cui lo vedevo prendere il camion, poi i giri che faceva non li so; lo vedevo dal lunedì alla domenica prendere servizio alle ore 5; sul cap. 11: sì, è vero, noi abbiamo l'allarme perimetrale e quando entrava suonava l'allarme e dovevamo andare giù a vedere chi c'era"*.

A ciò va aggiunto che _____ non è comparso a rendere l'interrogatorio formale disposto con ordinanza del 13.12.2018 (ritualmente notificata ai sensi



dell'art. 292 c.p.c.); devono, quindi, ritenersi provate tutte le circostanze dedotte nei capitoli di prova dell'attore, in conformità a quanto disposto dall'art. 232 c.p.c.

Al ricorrente va quindi riconosciuta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente svolte, oltre alle maggiorazioni per lo straordinario e relative differenze retributive, secondo il conteggio sindacale dell'Ufficio vertenze della CGIL - redatto sulla base del CCNL Trasporto merci -, quantificate in €. 7.875,86.⁴

2.4. Sulla complessiva somma di €. 12.401,08 (€. 4.525,22 + €. 7.875,86) spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dalla cessazione del rapporto (13.03.2017) al saldo.

2.5. Deve essere, infine, respinta la domanda di regolarizzazione della posizione previdenziale e assistenziale, in quanto non è stato convenuto in giudizio l'ente previdenziale. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha statuito che *"L'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa"* (Cass. Sez. 6 - L, Ord. n. 14853 del 30/05/2019).

3. Sulle spese di lite

Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 55/2014

⁴ Cfr. doc. 3.



Sentenza n. 34/2021 pubbl. il 26/01/2021

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 02.04.2014); lo scaglione di riferimento è quello da €. 5.200,01 a €. 26.000,00. RG n. 532/2018

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:

1) CONDANNA l'impresa individuale a versare al ricorrente la complessiva somma di €. 12.401,08, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 13.03.2017 al saldo;

2) CONDANNA l'impresa individuale al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di €. 3.500,00, oltre rimborso spese generali *ex art. 2 D.M. 55/2014* nella misura del 15%, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.

Modena, 26 gennaio 2021

Il Giudice del Lavoro
dott. Vincenzo Conte

